



**LA LEGGE PER TUTTI**  
INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

# Cosa rischia chi sostituisce l'etichetta del prezzo al supermercato?

Autore: Redazione | 21/05/2021



***Integra truffa acquistare un prodotto pagandolo meno del dovuto mediante la sostituzione dell'etichetta con il codice a barre.***

Alcuni supermercati e negozi si valgono ancora delle etichette adesive con il codice a barre indicante il prezzo del prodotto. Questo codice viene poi letto dallo scanner della cassa che addebita il conto al cliente.

È facile immaginare - e più di una persona l'ha già fatto - che, sostituendo l'adesivo con quello di un prodotto più economico, così eludendo i controlli del titolare dell'attività commerciale, è possibile pagare di meno.

### Ma **cosa rischia chi sostituisce l'etichetta del prezzo al supermercato?**

Questa condotta integra un **reato**. E su questo ci sono pochi dubbi. Non importa il fatto che comunque il cliente abbia pagato il prezzo del prodotto, ricavandone solo un piccolo «sconto». Il punto è definire quale sia il reato configurabile in un'ipotesi del genere perché è proprio da ciò che dipende la relativa sanzione.

Sul punto, è stata investita la Cassazione **[1]**. Ai giudici supremi è stato chiesto se chi sostituisce l'etichetta con il codice a barre di un prodotto risponde del reato di truffa o di quello più grave di **furto aggravato dal mezzo fraudolento**.

Ebbene, la Corte ha ritenuto che «integra un'ipotesi di truffa, e non di furto aggravato dal mezzo fraudolento, la condotta di chi acquisti un prodotto al supermercato pagando un **prezzo inferiore al dovuto** mediante **sostituzione dell'etichetta** recante il codice a barre con quella applicata ad un prodotto meno costoso».

Non si può parlare di frutto perché l'impossessamento del bene non si realizza contro la voglia del relativo titolare dell'esercizio commerciale, ma con il consenso, sia pur viziato, del cassiere.

Il punto cruciale però sarà la **prova** della colpevolezza, ossia della condotta, prova che dovrà fornire la pubblica accusa. E a tal fine, dovendosi superare ogni «ragionevole dubbio», non basterà il semplice fatto che sul prodotto in questione è presente un'**etichetta del prezzo diversa da quella effettiva**. Ben potrebbe dipendere ciò da una svista dell'addetto agli scaffali o dal comportamento di qualcun altro che abbia voluto giocare uno scherzetto al supermercato.

Dunque, il responsabile deve essere colto con le mani nel sacco, eventualmente dall'uso delle **telecamere** o da un testimone (anche una guardia privata) che possa attestare di aver visto lo scambio degli adesivi.

## Note

[1] Cassazione penale sez. V, 17/04/2019, n.22842

## Sentenza

**Cassazione penale sez. V, 17/04/2019, (ud. 17/04/2019, dep. 23/05/2019), n.22842**

RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Genova ha confermato la sentenza del 28 aprile 2015 del Tribunale di Genova che ha condannato F.C. alla pena di giustizia per il delitto di cui agli artt. 110 e 624 c.p. e art. 625 c.p., nn. 2 e 4 e per il delitto di cui agli artt. 56 e 624 c.p. e art. 625 c.p., nn. 2 e 4. In particolare, all'imputato si contesta di essersi impossessato, in data (OMISSIS), di tre computer sottraendoli all'interno di un supermercato pagando alle casse un prezzo inferiore mediante sostituzione dei codici a barre su di essi apposti con altri codici a barre relativi ad articoli di prezzo inferiore, nonchè di avere, due giorni dopo, tentato di impossessarsi presso lo stesso supermercato di un ulteriore computer con le medesime modalità appena descritte. 2. Avverso detta sentenza ricorre per cassazione F.C., a mezzo del suo difensore, affidandosi ad un unico motivo con il quale lamenta violazione degli artt. 624,625 e 640 c.p. e art. 521 c.p.p., comma 1. Nello specifico egli sostiene che i fatti per i quali egli è stato condannato devono più correttamente essere qualificati come delitti di truffa e di tentata truffa. La sostituzione dei codici a barre applicati sui computer con altri codici a barre relativi ad un prodotto meno costoso aveva costituito l'artificio attraverso il quale egli aveva indotto in errore il cassiere inducendolo a fargli pagare un prezzo inferiore, con conseguente ingiusto profitto per il F. e danno patrimoniale per il venditore. La giurisprudenza di legittimità individua l'elemento differenziale tra furto aggravato dal mezzo fraudolento e truffa nella circostanza che nel primo l'oggetto viene sottratto al detentore eludendone la sorveglianza e contro la sua volontà, mentre nella seconda il possesso viene conseguito in virtù di un atto di disposizione patrimoniale dello stesso soggetto passivo il cui consenso è viziato dagli artifici e raggiri posti in essere dall'agente. Nel caso di specie l'imputato non si era impossessato della merce mediante sottrazione, ma con il consenso del cassiere, indotto in errore. Nè poteva avere rilevanza che il F. avesse prelevato i beni dagli scaffali e li avesse tenuti con sè fino alla cassa, in quanto la detenzione era stata solo momentanea poichè poi li aveva consegnati al cassiere. DIRITTO CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2. In tema di reati contro il patrimonio, è configurabile il delitto di furto aggravato dall'uso del mezzo fraudolento allorquando lo spossessamento si verifica invito domino, mentre ricorre la truffa nel caso in cui il trasferimento del possesso della res si realizza con il consenso, seppure viziato dagli altrui artifici o raggiri, della vittima (Sez. 4, n. 14609 del 22/02/2017, Piramide, Rv. 26953701, che ha ritenuto integrato il reato di furto aggravato in quanto l'imputato aveva ottenuto - fingendosi dipendente

dell'ente preposto all'acquedotto comunale, e simulando la necessità di controllare l'acqua erogata nelle abitazioni - che le vittime si fidassero di lui e seguissero il suo consiglio di riporre tutti i preziosi ed il denaro in un unico luogo, da lui stesso indicato, da cui poi li prelevava prima di darsi alla fuga, in taluni casi senza che i derubati se ne accorgessero subito). Nel caso di specie, in data (OMISSIS), il F. ha consegnato i beni da lui prelevati dallo scaffale al cassiere per il pagamento del prezzo ed il cassiere, dopo il versamento del prezzo, li ha consegnati al F., il quale, tuttavia, è riuscito a pagare un prezzo inferiore a quello dovuto in quanto, mediante la sostituzione del codice a barre, ha indotto in errore il cassiere sull'ammontare della somma a tal fine dovuta, stabilita dal responsabile dell'esercizio commerciale. Due giorni dopo egli, tornato al supermercato per ripetere la stessa operazione, non è riuscito nel suo intento, poichè al momento del pagamento il cassiere si è accorto della sostituzione del codice a barre. Risulta, quindi, evidente che l'impossessamento non è avvenuto - o non sarebbe avvenuto, quanto al tentativo - contro la volontà del venditore, perchè il bene è stato consegnato al F. dal cassiere, ma per effetto di una volontà viziata dall'errore indotto dal F., attraverso la sostituzione del codice a barre. La Corte di appello, al fine di sostenere la correttezza della qualificazione giuridica di furto e tentato furto attribuita dal Tribunale ai reati contestati al ricorrente, ha fatto riferimento, oltre che al precedente sopra citato, anche a altre sentenze di legittimità. Secondo tali sentenze, integra il delitto di furto aggravato dall'uso del mezzo fraudolento - e non quello di truffa - la condotta di colui che, simulando la qualità di agente di polizia o di incaricato di pubblico servizio, adduca esigenze di inesistenti verifiche o controlli per ottenere la consegna di beni da parte della persona offesa al fine di impadronirsene, poichè in tale ipotesi la consegna del bene da parte della persona offesa non è sintomo della volontà di spossessarsene definitivamente, consentendo ad una definitiva uscita del bene dalla propria sfera patrimoniale, in virtù di un atto di disposizione viziato dagli altrui artifici e o raggiri (Sez. 5, n. 6412 del 28/10/2014 - dep. 2015, Labellarte, Rv. 26272501; Sez. 5, n. 18655 del 24/02/2017, Suffer, Rv. 26964001). Tali precedenti di legittimità, tuttavia, non appaiono pertinenti. Nel caso dell'odierno ricorrente, infatti, il cassiere, dopo il pagamento, ha consegnato i computer al F. non momentaneamente, ma definitivamente affinché il F. li asportasse dall'esercizio commerciale quale loro proprietario e lo spossessamento non è avvenuto contro la volontà del negoziante, ma perchè quest'ultimo - o comunque il cassiere quale suo rappresentante legittimato alla consegna dei beni ai clienti dell'esercizio commerciale - è stato indotto in errore da un artificio. I due reati devono quindi essere riqualificati come delitti di truffa consumata e truffa tentata. 3. Per i delitti di truffa e tentata truffa, così diversamente qualificati i fatti contestati al ricorrente, non risulta essere stata sporta querela, cosicchè deve dichiararsi che l'azione penale non poteva essere iniziata per difetto di querela e la sentenza impugnata deve essere annullata senza

rinvio. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè, riqualificati i fatti ai sensi di cui agli artt. 640, 56 e 640 c.p., l'azione penale non poteva essere iniziata per difetto di querela. Così deciso in Roma, il 17 aprile 2019. Depositato in Cancelleria il 23 maggio 2019